



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – SILENZIO

ASSENSO

Consiglio di Stato, sez. II, 21 gennaio 2026, n. 507: art. 167 D.lgs. 42/2004 – accertamento compatibilità paesaggistica: parere tardivo inefficace – autorizzazione postuma per decorso del termine di 180 giorni – non si forma il silenzio assenso

La vicenda trae origine dalla realizzazione di un fabbricato in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza della preventiva autorizzazione. Successivamente alla realizzazione del manufatto, i proprietari presentavano istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/2004. In corso di procedimento la Soprintendenza esprimeva parere favorevole, ritenendo l'intervento compatibile paesaggisticamente, seppure in ritardo, ovvero oltre i 90 giorni previsti. La Regione respingeva la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere realizzate sul presupposto che l'art. 167, comma 4, del D.lgs. 42/2004 non consente l'accertamento di compatibilità per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi o aumento di quelli legittimamente realizzati e non siano configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Secondo la Regione, il parere (favorevole) espresso dalla Soprintendenza non poteva aver seguito *«sia perché formalmente non corretto ... sia perché, essendo espresso fuori termini, ha perso la sua natura obbligatoria e vincolante»*.



Gli istanti impugnavano il diniego davanti al TAR competente, senza ottenere soddisfazione; procedevano, quindi, ad impugnare la sentenza in appello.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ribalta la decisione di 1° grado ponendo alcuni importanti principi della materia. Innanzitutto, afferma che il superamento del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 167, co. 5, del D.lgs. 42/2004 per l'adozione del provvedimento finale, non determina l'invalidità del provvedimento tardivo, in quanto non si verifica la consumazione del potere, bensì l'insorgere della legittimazione all'eventuale ricorso contro il silenzio inadempimento della p.a. Aggiunge il Giudice, richiamando la propria precedente giurisprudenza, che il termine finale di 180 giorni forma *«oggetto di regole di responsabilità della PA e non di regole di validità, con la conseguenza che la loro violazione non può mai condurre all'annullamento del diniego tardivo di autorizzazione paesaggistica postuma»* (C.d.S., 22 ottobre 2025, n. 8206).

La sentenza chiarisce, poi, che lo spirare del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento non dà luogo alla formazione del silenzio assenso, poiché tale termine afferisce al rapporto "verticale" tra l'amministrazione e il privato, ed inoltre esso riguarda interessi sensibili, per cui la regola del silenzio assenso di cui all'art. 20 della L. 241/1990 non può applicarsi (operando il comma 4 dell'articolo citato).

Circa il parere tardivamente reso dalla Soprintendenza, il Giudice ricorda che la p.a. procedente, in questo caso, recupera integralmente il proprio potere valutativo autonomo circa l'incidenza paesaggistica dell'intervento, senza essere vincolata né condizionata dal parere tardivo, considerato che l'art. 2, comma 8-bis, della L. 241/1990, che riguarda anche il silenzio tra p.a., ne dichiara espressamente l'inefficacia (C.d.S. n. 9187/2025).

In ogni caso, conclude sul punto la sentenza, il manufatto realizzato comportava superfici e volumi edilizi nuovi, perciò, non era suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica a mente dell'art. 167, co. 4, del D.lgs. n. 42/2004. Tale disposizione costituisce, infatti, una norma eccezionale di stretta interpretazione, che individua tassativamente i casi in cui l'autorizzazione postuma è consentita, con la conseguenza che, in casi dubbi, deve essere privilegiata l'opzione che abbia per effetto quello di restringerne e non di ampliarne il campo di applicazione.

[Consulta la sentenza](#)